



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 105 DEL 10/10/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'USO DI SPAZI PUBBLICI
DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI
ELETTORALI**

L'anno duemilaventiquattro, addì dieci del mese di Ottobre alle ore 17:25, nella Sede Comunale di Villa Corsini Sarsina, si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTE	ASSENTE
SCOLAMIERO ANTONELLA	x	
TARRICONE FRANCESCO	x	
ANATRIELLO AGOSTINO	x	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Paola Moroni, la Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria;
- con Decreto del Prefetto di Roma Prot.n.435746/2022 acquisito agli atti dell'Ente con Prot.n. 99475/2022 è stata decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell'Ente, sino al perfezionamento dell'iter procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione del citato decreto, alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 – Comparto Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello;
- con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n.103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra;
- con D.P.R. del 27/03/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/04/2024 e pervenuto presso l'Ente il 16/04/2024 con prot. n. 29503/2024, è stata disposta la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio per ulteriori sei mesi;

RICHIAMATO il Decreto 28 luglio 1995, n. 523 recante "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali.";

RICHIAMATI

- il decreto dell'11 settembre 2024 con il quale il Ministro dell'Interno ha fissato per i giorni di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 la data di svolgimento del turno elettorale straordinario per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali sciolti ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali la scadenza del commissariamento cade nel secondo semestre del corrente anno;
- il decreto Prot.352379/2024, acquisito agli atti dell'Ente con Prot. 82172 del 17/09/2024, con cui il Prefetto della Provincia di Roma ha decretato per il Comune di Anzio la convocazione dei comizi per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'art. 143, comma 10, terzo e quarto periodo, del D.Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO che la data delle consultazioni, in forza dei decreti soprarichiamati, è fissata per domenica 17 e lunedì 18 novembre p.v. con eventuale turno di ballottaggio per domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024;

VISTI:

- l'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che elenca le attività di propaganda elettorale non consentite durante i trenta giorni precedenti alla data fissata delle elezioni;
- l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che disciplina le modalità per lo svolgimento delle riunioni elettorali e il loro annuncio nei trenta giorni precedenti la data delle elezioni;
- gli artt. 19, e 20 della legge 15 dicembre 1993, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*" i quali stabiliscono, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, che i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri

per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti; Considerato che in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie il Comune riceve numerose richieste di utilizzo da parte di partiti e movimenti politici;

PRESO ATTO della nota prot.n.84124 del 23/09/2024 con la quale il Segretario Comunale richiede ai Dirigenti dell'Area Polizia Locale e Ambiente e Patrimonio l'individuazione delle piazze e immobili comunali, ognuno per quanto di competenza, da destinare all'utilizzo per comizi e manifestazioni politiche in vista delle prossime consultazioni elettorali;

- della nota prot.n.85754 del 27/09/2024 e successiva nota prot.n.87513 del 03/10/2024 con la quale il Dirigente dell'Area 6 Polizia Locale individua le seguenti Piazze:

1. Piazza Garibaldi
2. Piazza Lavinia
3. Largo Venezia
4. Piazza Salvo D'Acquisto

- della nota prot.n.87048 del 02/10/2024 con la quale il Dirigente Ambiente e Patrimonio comunica l'indisponibilità di immobili da destinare alle finalità di cui in oggetto;

RITENUTO di disciplinare con nuove specifiche disposizioni le modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo delle piazze e spazi pubblici ai partiti politici, movimenti e candidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità e imparzialità;

Tutto ciò premesso,

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla dott.ssa Minchella M Elena in qualità di Dirigente Area 1 Amministrativa – AA.GG. – Servizi Elettorali;
- il parere favorevole di regolarità contabile dal dott. Luigi D'Aprano in qualità di Dirigente dell'Area 2 Economico Finanziaria;

VISTI:

- l'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
- l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130;
- gli artt. 19, e 20 della legge 15 dicembre 1993;

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di **INDIVIDUARE** le seguenti piazze comunali destinate allo svolgimento dei comizi e manifestazioni elettorali durante la campagna elettorale:

- Piazza Garibaldi
- Piazza Lavinia
- Largo Venezia
- Piazza Salvo D'Acquisto

2. di **APPROVARE** il disciplinare come segue per la presentazione delle istanze e la procedura di rilascio delle autorizzazioni:

“DISCIPLINA DELL'USO DI SPAZI PUBBLICI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETENZE ELETTORALI

1 Oggetto e finalità.

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Anzio mette a disposizione i luoghi dove effettuare i comizi e le manifestazioni durante le campagne elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
- dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
- dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
- del Presidente e del Consiglio della Regione Lazio;
- del Sindaco e del Consiglio del Comune di Anzio;

nonché per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.

Le presenti disposizioni sono volte a garantire ai partiti, ai raggruppamenti politici e ai comitati promotori e singoli candidati forme di accesso agli spazi comunali nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità e imparzialità.

2. Identificazione delle piazze destinate ai comizi elettorali.

Le piazze comunali destinate allo svolgimento dei comizi elettorali durante la campagna elettorale sono:

- Piazza Garibaldi
- Piazza Lavinia
- Largo Venezia
- Piazza Salvo D'Acquisto

Non saranno concesse autorizzazioni per spazi/aree collocati a distanza inferiore di mt. 100 da sedi di partiti, movimenti politici o comitati elettorali, da case di cura, ospedali, scuole e luoghi di culto.

3 Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi.

Le piazze per i comizi di cui al precedente articolo 2 e i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad accogliere le manifestazioni elettorali, saranno resi disponibili, a decorrere dal 30° giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.

Durante il periodo della campagna elettorale, le richieste degli aventi diritto hanno precedenza su qualsiasi altra richiesta di utilizzo delle piazze individuate.

Sono salvaguardate le autorizzazioni già rilasciate alla data di inizio della propaganda elettorale per motivi diversi dalla finalità politico – elettorale.

4. Richiedenti.

Possono presentare domanda per usufruire delle piazze per i comizi elettorali e per i luoghi per le manifestazioni elettorali, i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al precedente articolo 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

5 Orari dei comizi elettorali.

I comizi elettorali potranno essere tenuti nelle seguenti fasce orarie:

- tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00;
- nei giorni festivi e negli ultimi due giorni di campagna elettorale l'orario è dalle 10.00 alle 24.00.

Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale nonché ogni candidato o gruppi di candidati per le elezioni di cui all'articolo 1, che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente articolo 3, l'uso delle piazze per un periodo massimo di 2 ore per ogni comizio, ad eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale nel quale il tempo massimo consentito per ogni comizio sarà di 1 e 30 minuti ora.

Nella stessa fascia oraria potranno essere autorizzati e svolti più comizi richiesti da soggetti diversi, purché nel rispetto della durata temporale sopra indicata. Tra un comizio e l'altro è previsto un intervallo di tempo non inferiore a 15 minuti.

I comizi su veicoli fermi possono essere effettuati unicamente nelle piazze di cui al precedente punto 2) e potranno avere una durata massima di 30 minuti.

6. Modalità di richiesta autorizzazione per i comizi/manifestazioni nelle piazze.

Le domande, redatte sull'allegato modello, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioelettorale.comuneanzio@pec.it oltre che comunicate alla Questura.

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente e, in caso di apposizione di firma in modalità autografa, deve essere corredata da un documento di identità in corso di validità.

Ai fini della verifica in ordine alla cronologia delle istanze, faranno fede la data e l'ora di ricezione nel sistema informatico.

Al fine di garantire la parità di fruizione delle piazze destinate ai comizi elettorali, le richieste di uso dovranno essere presentate con le seguenti modalità e condizioni:

- una richiesta per ogni comizio; non sono pertanto ammesse richieste cumulative;
- per ogni piazza può essere indicata una sola fascia oraria (orario antimeridiano e pomeridiano-serale)
- la richiesta dovrà essere presentata tra il 10° e il 4° giorno antecedente la data del comizio;
- in caso di installazione di gazebi, pedane o palchi, indicazione dei tempi necessari alle operazioni di montaggio e smontaggio e, nei casi previsti dalla legge, con attestazione di conformità alle norme in materia di sicurezza sottoscritta da tecnico abilitato.

La disdetta di una richiesta precedentemente presentata deve pervenire almeno 48 ore prima dalla data richiesta. In questo caso, qualora fossero state presentate altre domande per la piazza/luogo interessati, lo spazio potrà essere concesso nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande ricevute.

L'allacciamento elettrico e amplifonico e l'installazione di palchi/pedane nelle piazze interessate sono a cura degli interessati che ne assumono la responsabilità civile e penale.

L'organizzazione e lo svolgimento dei comizi elettorali non devono comportare oneri economici per il Comune.

7. Modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta pervenuta, viene trasmessa dall'ufficio elettorale all'Ufficio competente il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, il quale, accertata la regolarità delle domande, provvede a comunicare l'accoglimento delle stesse, la data del ritiro di autorizzazione oppure il diniego indicandone le relative motivazioni.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base della data e ora di ricezione tramite P.E.C. (posta elettronica certificata).

Non sono ammesse le richieste:

- prive di sottoscrizione in modalità digitale o autografa;
- prive del documento di identità del richiedente se sottoscritte in modalità autografa;
- richieste cumulative.

In caso di richieste coincidenti per spazio e orario, l'autorizzazione viene rilasciata, previa istruttoria positiva, alla richiesta pervenuta in ordine cronologico antecedente; alla seconda viene proposta l'area per un altro orario appartenente alla medesima fascia oraria o in fascia oraria diversa. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi che possono intervenire tra gli interessati.

Il rilascio dell'autorizzazione viene trasmesso tempestivamente dall'Ufficio competente al rilascio al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

8 Canone unico patrimoniale.

La concessione di spazi per comizi e manifestazioni è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72. E' dovuto il pagamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Comunale, ridotto della misura dell'80% della tariffa per l'occupazione temporanea del suolo. **L'avvenuto pagamento dovrà essere esibito prima del ritiro della autorizzazione pena revoca della autorizzazione stessa.**

9. Divieti.

Dal momento dell'assegnazione degli spazi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal comune alle normali affissioni a pagamento;*
- l'affissione o l'esposizione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, salvo le deroghe previste per le sedi dei partiti, dei comitati elettorali e per i gazebo.*

10. Disposizioni finali e transitorie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle vigenti norme di legge e agli atti emanati in materia dalla competente Prefettura.”

3. di **APPROVARE** altresì l'allegato modello per la presentazione delle istanze (all.to A);
4. di **DISPORRE** la più ampia diffusione delle presenti disposizioni e la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Elezioni comunali 2024”;
5. di **DISPORRE** che si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e/o disciplinari fino ad oggi vigenti in materia, ove contrastanti e/o incompatibili con le disposizioni di cui al disciplinare approvato con la presente deliberazione;
5. di **DICHIARARE**, con separata votazione, vista l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Antonella Scolamiero

Dott. Francesco Tarricone

Dott. Agostino Anatriello

II SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Moroni